

La cessione gratuita di periodici sconta l'IVA solo sulla pubblicità  
Agenzia Entrate, risoluzione 04.02.2005 n. 13 ([Massimo Paternoster](#))

Con la risoluzione 4 febbraio 2005 n. 13/E, relativa alle cessioni di periodici in distribuzione gratuita, l'Agenzia delle entrate chiarisce che qualora l'editore abbia in essere diversi contratti pubblicitari con alcuni inserzionisti, la distribuzione gratuita del periodico sostanziandosi in un adempimento di una specifica obbligazione dedotta nei contratti di pubblicità, costituisce un mezzo attraverso il quale fare pubblicità. Per tale tipologia di prestazione, pubblicitaria appunto, è dovuta l'IVA al 20%.

Tale interpretazione esclude che in siffatta ipotesi l'editore debba avvalersi del regime di cui all'art. 74 comma 1 lett. c) del DPR n. 633 del 1972 e pertanto il valore normale delle cessioni gratuite non dovrà più essere contabilizzato. Resta ferma la facoltà di portare in deduzione i costi sostenuti per la stampa.

Ai fini delle imposte sui redditi costituiscono ricavi i proventi ricevuti dagli inserzionisti invece non rientra tra i ricavi il valore normale dei periodici ceduti gratuitamente.

(Altalex, 14 febbraio 2005. Nota di [Massimo Paternoster](#))

## AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Centrale

Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 13/E

Roma, 04 febbraio 2005

Oggetto: Trattamento da riservare agli effetti dell'Iva e delle imposte sui redditi alle cessioni di periodici in distribuzione gratuita.

Sono giunte alla scrivente richieste di chiarimenti in merito al trattamento da riservare, agli effetti dell'Iva e delle imposte sui redditi, alle cessioni di periodici in distribuzione gratuita nelle stazioni ferroviarie, delle metropolitane o, in genere, presso esercizi commerciali o luoghi di lavoro.

In particolare, è stato chiesto se a tali cessioni tornano applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 2, secondo comma, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché, in materia di imposte dirette, nell'articolo 53, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Per quanto concerne l'imposizione Iva, il citato articolo 2, secondo comma n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 assoggetta ad Iva le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa e per i quali sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta.

Dopo aver preliminarmente considerato che nella distribuzione gratuita di periodici da parte dell'impresa editrice si è chiaramente in presenza di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa stessa, occorre rilevare che dette cessioni sono effettuate gratuitamente dall'editore non sulla base di un rapporto giuridico instaurato fra quest'ultimo e il soggetto cessionario, ma in esecuzione dei contratti di pubblicità stipulati fra lo stesso editore e gli inserzionisti pubblicitari.

Nella fattispecie, infatti, costituisce elemento essenziale del contratto di pubblicità la circostanza che l'editore, a fronte di un corrispettivo regolarmente assoggettato ad Iva ad aliquota normale, effettui una certa tiratura del periodico e provveda alla sua distribuzione secondo particolari modalità, di solito consistenti nella consegna gratuita, diretta o tramite appositi contenitori (c.d. "totem") situati presso luoghi pubblici di una certa rilevanza.

E' facilmente verificabile, al riguardo, che nel settore editoriale esiste, in linea generale, una stretta correlazione fra la tariffa applicata dall'impresa editrice nella vendita degli spazi pubblicitari e il complesso di elementi caratterizzanti il periodico stampato, elementi che possono individuarsi nella tiratura, nel target di lettori cui è diretto il periodico (per es., studenti, donne, uomini d'affari, imprese, etc.), nonché nella capacità di penetrazione nel mercato, influenzata, fra l'altro, da tecniche avanzate di marketing (per es., omaggi, vendite abbinate), ovvero da modalità particolari nella sua diffusione (gratuita in luoghi pubblici, a pagamento nelle edicole o solo per abbonamento).

Pertanto, la distribuzione gratuita del periodico da parte dell'editore, pur avendo ad oggetto un bene rientrante nell'attività propria dell'impresa, costituisce nello stesso tempo l'adempimento di una specifica obbligazione dedotta nei contratti di pubblicità, relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari stampati sul periodico, per i quali sono stati versati corrispettivi regolarmente assoggettati ad imposta.

Ne consegue che le cessioni dei periodici in questione, anche se hanno la forma di periodici di informazione, fungono nella sostanza da veicoli per la trasmissione di messaggi pubblicitari, e quindi sono in relazione sinallagmatica con il corrispettivo dovuto dagli inserzionisti pubblicitari, da assoggettare ad Iva al momento del relativo pagamento ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Per quanto concerne il trattamento da riservare ai fini delle imposte sui redditi, si ritiene che, per motivazioni analoghe a quelle sopra esposte, le cessioni gratuite dei periodici in argomento siano effettuate al solo fine di ottemperare agli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli inserzionisti pubblicitari in relazione ai quali è rilevato un corrispettivo regolarmente assoggettato a tassazione.

Pertanto, si è del parere che con le cessioni gratuite in questione non si attui una destinazione dei periodici a finalità estranee all'esercizio dell'impresa editrice e, conseguentemente, non operi la disposizione di cui all'articolo 53, comma 2, del TUIR, che ricomprende tra i ricavi il valore normale dei beni ceduti.

( da [www.altalex.it](http://www.altalex.it) )